




CORTE DEI CONTI

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO**

Il Magistrato

CORTE DEI CONTI



0001372-21/07/2016-SC_TN-U09-P

All'Organo di revisione del Comune di
MORI

Pec:
luigino.difabio@pec.odctrento.it

Al Sindaco del Comune di **MORI**

Pec:
protocollo@pec.comune.mori.tn.it

**Oggetto: Archiviazione con rilievi – Questionario sul rendiconto 2014 e sul bilancio di
previsione 2015.**

A seguito dell'esame del questionario relativo al rendiconto 2014 ed al bilancio di previsione 2015, trasmesso dall'Organo di Revisione di codesto Comune, in adempimento agli obblighi posti dall'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, nonché dell'invio della nota istruttoria prot. n. 513 del 25.02.2016 e relativa nota di risposta, il sottoscritto Magistrato istruttore, valutate le risultanze dell'istruttoria nella camera di consiglio della Sezione di controllo del 19 luglio 2016, comunica l'archiviazione del procedimento di controllo, rilevando tuttavia le seguenti criticità/irregolarità che saranno oggetto delle successive attività di monitoraggio:

**MONITORAGGIO SPESA CORRENTE E ADOZIONE PIANO DI
MIGLIORAMENTO**

Nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio, si segnala la necessità di un continuo monitoraggio della spesa corrente, assumendo conseguentemente tutte le necessarie misure di riduzione delle spese. In particolare, si sollecita l'adozione di un



Piano di miglioramento che sia in grado di consentire un effettivo controllo della spesa corrente con conseguente contenimento della stessa.

Con riferimento alla spesa del personale, si raccomanda di mantenere la stessa entro la percentuale di incidenza sulla spesa corrente del 40%, assicurando altresì – in linea generale – la continua riduzione in serie storica di tale voce di spesa.

Analogamente, dovrà provvedersi ad una costante contrazione delle spese di funzionamento e discrezionali.

ORGANISMI PARTECIPATI

Si prende atto delle motivazioni fornite nella relazione di cui all'art. 1 c. 612 L. 190/2014, pervenuta a questa Sezione in data 01.04.2016.

Si raccomanda, tuttavia, una puntuale ed attenta valutazione in ordine al mantenimento delle società o delle partecipazioni societarie, anche indirette.

Al riguardo, si segnala che il concetto di “indispensabilità” dello strumento societario utilizzato dal legislatore (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 190/2014) è finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di “stretta necessità” già presente nell'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007). Dunque, fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione), il legislatore ha imposto la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.

Infatti, come già rilevato da questa Corte, *“il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali”* (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016).

Ancora, si richiama l'attenzione su quanto prescritto dall'art. 1, comma 611, lett b) della L. 190/2014, in base al quale si dovrà disporre la *“soppressione delle società che*



risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti”.

Il Magistrato istruttore

Massimo AGLIOCCHI

Handwritten signature of Massimo Agliocchi, consisting of two distinct, stylized cursive marks.